



COMUNE DI COMO

Area tecnica

Settore reti, impianti tecnologici, protezione civile



*Allegato I alle Disposizioni attuative del Pgt
Regolamento del sottosuolo*

2010

Titolo I
Disposizioni generali

art. 1 – Finalità.....	pag. 3
art. 2 – Campo di applicazione	pag. 3
art. 3 – Definizioni	pag. 3
art. 4 – Normativa di Riferimento	pag. 4

Titolo II
Ufficio per il sottosuolo

art. 5 – Ufficio del sottosuolo	pag. 5
art. 6 – Cartografia	pag. 5
art. 7 – Aggiornamento dei dati cartografici	pag. 6
art. 8 – Titolarità dei dati	pag. 6
art. 9. – Pianificazione degli interventi	pag. 7
art. 10 – Conferenza di servizi	pag. 7

Titolo III
Alloggiamento dei sottoservizi

art. 11 – Tipologia delle opere	pag. 7
art. 12 – Trincee e polifore	pag. 8
art. 13 – Strutture polifunzionali	pag. 8

Titolo IV
Prescrizioni tecniche e regolamentari

art. 14 – Criteri generali dei lavori di scavo e ripristino	pag. 9
art. 15 – Esecuzione dei lavori di scavo	pag. 10
art. 16 – Esecuzione dei ripristini	pag. 10
art. 17 – Specifiche tecniche sui ripristini	pag. 11
art. 18 – Pozzetti, camerette e opere in cemento armato	pag. 12
art. 19 – Collaudo dei lavori	pag. 13
art. 20 – Responsabilità per danni	pag. 13

Titolo V
Attività amministrativa

art. 21 – Procedura per il rilascio delle autorizzazioni	pag. 14
art. 22 – Presentazione della domanda	pag. 14
art. 23 – Pagamento del deposito cauzionale	pag. 15
art. 24 – Comunicazione di inizio e fine lavori	pag. 15
art. 25 – Decadenza dell'autorizzazione e occupazione abusiva	pag. 15
art. 26 – Deroghe per lavori d'urgenza	pag. 15
art. 27 – Restituzione del deposito cauzionale	pag. 16
art. 28 – Violazioni	pag. 16

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1.**Finalità**

Il presente Regolamento costituisce, ai sensi dell'art. 38 c. 1 della Lr. 12 dicembre 2006, n. 26, il dispositivo di attuazione del Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (Puggs) che, per quanto riguarda la infrastrutturazione del sottosuolo, integra il Piano dei servizi nel Piano di governo del territorio, così come prescrive l'art. 9, c. 8 della Lr. 11 marzo 2005, n. 12.

Le disposizioni contenute nel Regolamento sono finalizzate ad assicurare il razionale utilizzo del suolo e del sottosuolo delle sedi stradali, dei marciapiedi e delle aree ad uso pubblico del Comune di Como favorendo, in particolare, la programmazione, il coordinamento degli interventi e la tempestività di esecuzione dei lavori relativi alla posa e all'alloggiamento dei servizi a rete (fognature, acquedotto, gas, telefonia, linee elettriche, teleriscaldamento etc.) ad opera di Imprese, Società ed Enti proprietari e/o gestori degli impianti, oltre che dai privati cittadini per gli allacciamenti ai sottoservizi esistenti.

Attraverso le norme del presente Regolamento vengono, inoltre, specificati gli adempimenti a carico delle Società e degli Enti gestori per la mappatura e per la restituzione dei dati cartografici relativi ai sottoservizi elencati al successivo art. 2.

L'Amministrazione comunale, attraverso le commissioni consiliari e i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

Fanno parte integrante di questo regolamento i seguenti allegati:

A – Aerofotogrammetrico comunale, rapp. 1:5000

B – Elenco delle vie

C – Schemi delle tipologie di scavi e dei ripristini

D – Determinazione degli importi delle cauzioni e delle spese di istruttoria

Art. 2.**Campo di applicazione**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione e ai rifacimenti e/o integrazione nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelli già esistenti ovvero in occasione dei significativi interventi di riqualificazione urbana.

Nel sottosuolo possono essere presenti i seguenti servizi:

a) reti di acquedotti; b) reti di fognatura (nera, bianca, mista); c) reti elettriche di distribuzione; d) reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica, semafori, ecc.); e) reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi particolari; f) reti di teleriscaldamento; g) condutture del gas.

Alcune norme del Regolamento si riferiscono, inoltre, agli interventi eseguiti dai privati per le opere di allacciamento ai servizi sopra elencati fornendo, in tal caso, criteri operativi per il ripristino a "regola d'arte" del demanio comunale destinato a strade, marciapiedi, aree pubbliche in genere.

Art. 3.**Definizioni**

Agli effetti del presente Regolamento, con riferimento all'art. 3 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), valgono le seguenti definizioni:

- a) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, comprensiva della carreggiata e delle fasce di pertinenza;
- b) carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine;
- c) fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre part. i della strada;

- d) fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili;
- e) marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni;
- f) strada vicinale: strada privata fuori dai centri abitati a uso pubblico;
- g) trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in corrispondenza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime per l'alloggiamento nel sottosuolo, in tubazioni o direttamente interrati, dei vari servizi;
- h) polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete;
- i) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

Art. 4.
Normativa di riferimento

Lr. 12 dicembre 2003, n. 26, recante “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”, art. 38, c. 1: “*I comuni redigono il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all’articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico), e il relativo regolamento di attuazione*”.

Lr. 11 marzo 2005, n. 12, recante: “*Legge per il governo del territorio*”, art. 9, c. 8: “*Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (Puggs), di cui all’articolo 38 della Lr. 12 dicembre 2003, n. 26*”.

Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 3 (B.U.R.L. 1 marzo 2005, 1° Suppl. Ord.), recante: “*Criteri guida per la redazione del Puggs comunale, in attuazione dell’articolo 37, c. 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26. Definisce i criteri guida per la redazione dei Puggs comunali e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture nel sottosuolo*”.

Dpcm 3 marzo 1999 (G.U. 11 marzo 1999, n. 58), recante: “*Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici*”.

Codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), aggiornato con D.Lgs. 10 sett. 1993, n. 360; Dpr. 19 aprile 1994, n. 575; D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143; L. 19 ott. 1998, n. 366; Dm. 22 dic. 1998 e smi.

Per quanto non esplicitamente indicato si rimanda alle norme nazionali e regionali vigenti mentre, per la posa dei sottoservizi, si rinvia alle principali norme tecniche di riferimento specifiche di ciascun settore:

Fognature: Allegato IV alla D.C.I. 04/02/1977 relativo alle “*Norme Tecniche generali per la regolamentazione dell’istallazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione*”.

Condotte idriche: Dm. 12/12/1985 sulle “*Norme Tecniche relative alle tubazioni*” e circolare Min. LL .PP. 20/03/1986 27291 nella costruzione delle condotte idriche.

Gas: norme UNI 10576 “*Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo*”; Dm. Interno 24 novembre 1984, “*Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione di gas naturale con densità non superiore a 0,8*”.

Cavi: Norme CEI 11.17 “*Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo. Capitolo V – Coesistenza tra cavi di energia ed altre canalizzazioni, opere o strutture*”.

Norme UNI – CEI 70030: “*Impianti tecnologici sotterranei*”.

Norme UNI – CEI 70029: “*Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi*”.

Titolo II
Ufficio per il sottosuolo

Art. 5.

Ufficio del sottosuolo

È istituito ai sensi dell'art. 12 del R.R. 28 febbraio 2005, n. 3 l'Ufficio del sottosuolo quale struttura cui sono demandate le funzioni di pianificazione del sottosuolo e i rapporti con l'Osservatorio regionale Risorse e Servizi, che:

- a) predisporre la cartografia tematica dei sottoservizi esistenti di cui all'art. 2 del presente Regolamento e la aggiorna sulla base dei dati e della cartografia tematica restituita ai sensi del successivi art. 6 e art. 7 dalle Aziende e dagli Enti a seguito delle opere di loro competenza;
- b) collabora con gli uffici comunali cui compete la programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche riguardo i lavori stradali, i lavori di fognatura e di illuminazione pubblica;
- c) promuove un'efficace pianificazione degli interventi d'intesa con le Aziende e gli Enti erogatori.
- d) supporta l'attività degli Uffici Tecnici comunali cui competono i lavori di cui al precedente punto 2., nel coordinamento con l'attività degli Enti e delle Società di gestione dei servizi a rete;
- e) rilascia parere in merito agli strumenti della Pianificazione Urbanistica (Pianificazione Attuativa (P.A.) e Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) promuovendo, ove ne ricorrano i presupposti, la realizzazione di apposite strutture per l'alloggiamento dei sottoservizi (cunicoli tecnologici);
- f) rilascia parere tecnico in merito alle pratiche edilizie ogni qualvolta le opere oggetto di autorizzazione (D.I.A. o Permesso di Costruire) riguardino la manomissione del suolo pubblico.
- g) istruisce le pratiche per il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico;
- h) istruisce le pratiche per il rilascio dell'autorizzazione a realizzare le infrastrutture per l'alloggiamento dei servizi nel sottosuolo di cui al successivo Titolo III;
- i) convoca la conferenza di servizi di cui al successivo art. 10. quale strumento di concertazione per la definizione del cronoprogramma degli interventi, le modalità e le tempistiche nell'esecuzione dei lavori.

Nei procedimenti istruttori riguardanti le domande di autorizzazione alla posa degli impianti tecnologici, l'Ufficio del sottosuolo dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:

- i) per l'esecuzione di tutti gli interventi disciplinati negli articoli successivi, dovrà minimizzarsi l'impatto sulla circolazione del traffico veicolare; caso per caso, in funzione dell'importanza e dell'urgenza degli interventi, dovrà essere prescritta, nel provvedimento di autorizzazione, l'esecuzione notturna dei lavori eventualmente rimandando gli stessi a periodi dell'anno in cui l'impatto sulla circolazione stradale e il disagio alla cittadinanza e alle attività insediate sul territorio risulti minimo;
- ii) nelle aree di nuova urbanizzazione, dovrà essere valutata la possibile realizzazione di apposite strutture per l'alloggiamento dei sottoservizi;
- iii) nelle aree già urbanizzate l'utilizzo delle strutture di cui al punto precedente dovrà essere esaminata, d'intesa con le Società e gli Enti erogatori dei servizi a rete, in appositi tavoli di lavoro (conferenza di servizi).

Art. 6.

Cartografia

La disponibilità della cartografia è finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il rapporto e il coordinamento tra il Comune e le Aziende e gli Enti erogatori dei servizi a rete di cui all'art. 2 del Regolamento.

Lo scambio di informazioni tra le Aziende, gli Enti ed il Comune, potrà avvenire utilizzando idonea cartografia informatizzate (Cad o Gis) oppure, in una prima fase, in forma cartacea purché in scala opportuna (1:500, 1:1000 o 1:2000) e contenenti almeno il reticolo stradale, il contorno degli edifici e gli elementi topografici più significativi.

Per facilitare lo scambio di informazioni, le cartografie dovranno essere gradualmente informatizzate ed uniformate al Sistema Informativo Territoriale Comunale entro tre anni dall'approvazione del presente Regolamento, utilizzando una base planimetrica unica preferibilmente di tipo aerofotogrammetrico sulla quale le aziende dovranno riportare le indicazioni relative all'ubicazione dei propri impianti sotterranei e dei nuovi interventi.

Per agevolare tale informatizzazione, il Comune fornirà alle Aziende e agli Enti Gestori, le nuove carte numeriche aggiornate e, nel caso di nuove urbanizzazioni o di significativi interventi di riqualificazione urbanistica, provvederà, successivamente, a fornire alle aziende, in occasione delle riunioni di pianificazione di cui all'art. 10, il relativo aggiornamento cartografico.

Le Aziende e gli altri Enti dovranno:

- a) dotarsi di adeguati sistemi informativi, compatibili ed interoperabili con il sistema informativo in uso nel Sit comunale, per la raccolta, l'archiviazione dei dati relativi all'occupazione del sottosuolo da parte di ciascuno dei servizi elencati all'art. 2;
- b) mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili, su richiesta motivata del comune o degli altri enti interessati;
- c) a partire dalla data in cui ciascuna Azienda o Ente restituirà al comune la cartografia aggiornata con il tracciato delle reti tecnologiche da essi gestite, tutti i nuovi interventi dovranno essere documentati sul nuovo supporto e dovranno essere forniti al comune.
- d) attenersi, nello scambio delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, alle prescrizioni particolari di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

Aggiornamento dei dati cartografici

Ciascun operatore, nel restituire il tracciato delle reti tecnologiche gestite sovrapposto alla cartografia di base fornita dal comune, dovrà precisare, per ciascun tipo di impianto, la tipologia, l'ubicazione indicando il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici.

In particolare in cartografia dovrà essere riportata:

- a) la posizione di tutte le condotte nuove e/o modificate, indicata con un errore di localizzazione inferiore a 20 cm;
- b) la profondità delle condutture di cui sopra, indicata con un errore non superiore a 20 cm;
- c) la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti;
- d) la localizzazione di tutti i componenti speciali (giunti, valvole etc.) specificando, inoltre, per ciascuna tipologia di servizio tecnologico le seguenti caratteristiche:
- e) gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione tratta per tratta;
- f) elettricità: tensione nominale, materiale;
- g) telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea.

Art. 8.

Titolarità dei dati

La titolarità dei dati riguardanti gli impianti del sottosuolo, così come specificati all'articolo precedente, rimane in capo alle Aziende e agli Enti gestori i quali rimangono responsabili dell'esattezza delle informazioni restituite al Comune.

La cartografia fornita dal Comune alle Aziende e agli Enti, quale supporto per la restituzione delle informazioni, non potrà essere divulgata a terzi se non previo consenso scritto dell'Ufficio del sottosuolo il quale, a sua volta, si impegna a mantenere riservate le informazioni ricevute dagli operatori. È consentito agli stessi operatori utilizzare la cartografia fornita dal Comune unicamente per scopi attinenti alla progettazione e alla gestione degli impianti.

I dati forniti dalle varie Aziende e dagli Enti all'Ufficio del Sottosuolo, verranno utilizzati dal Comune unicamente per l'attività di programmazione degli interventi a lui demandata e verranno divulgati, dietro espressa richiesta degli operatori aventi titolo, per il coordinamento preliminare degli interventi di

infrastrutturazione del sottosuolo, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e di allacciamento ai sottoservizi esistenti che interessano strade comunali, marciapiedi e aree pubbliche in genere. Le stesse informazioni potranno, altresì, confluire nel Sit comunale per le finalità di pianificazione territoriale.

Art. 9.
Pianificazione degli interventi

Il comune svolge, attraverso l'Ufficio del Sottosuolo, la funzione di coordinamento per la realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi, con esclusione degli allacciamenti agli utenti.

Tutti i soggetti interessati – Comune, Enti ed Aziende – pianificano gli interventi di propria competenza su base possibilmente triennale, aggiornata a livello annuale a seguito di verifica della copertura finanziaria delle opere previste.

Entro il 30 novembre di ogni anno, gli Enti e le Società di gestione dei sottoservizi comunicano all'Ufficio del sottosuolo il programma dei lavori relativo al triennio successivo e l'elenco delle opere di rispettiva competenza previste nel corso dell'anno seguente.

L'amministrazione comunale, tramite l'Ufficio del Sottosuolo, trasmette agli Enti e alle Società erogatrici dei servizi, preliminarmente all'approvazione del bilancio, gli schemi di programma triennale dei lavori pubblici aggiornato e il relativo elenco dei lavori.

L'Ufficio del sottosuolo esamina le programmazioni pervenute dalle Aziende e dagli Enti e, ai fini del coordinamento dei vari operatori, raggruppa gli interventi in base alla localizzazione sul territorio. Successivamente indirà apposita conferenza di servizi per definire le modalità operative e un cronoprogramma univoco delle opere.

Con cadenza almeno semestrale l'Ufficio del sottosuolo provvede, inoltre, al censimento degli interventi necessari sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, delle fognature e dell'illuminazione pubblica, dandone comunicazione alle Aziende.

Art. 10.
Conferenza di servizi

L'Ufficio del sottosuolo si avvale della Conferenza di Servizi quale strumento di concertazione con le Aziende, gli Enti gestori e le Imprese per la pianificazione degli interventi relativi alla posa e all'alloggiamento dei servizi a rete ricadenti sul demanio comunale destinato a strade, marciapiedi, aree ad uso pubblico in genere.

L'Ufficio del sottosuolo convoca la Conferenza di Servizi ogni qualvolta sia opportuno effettuare un esame contestuale degli interventi programmati dai singoli operatori, raccogliendo le necessarie intese, definendo le tempistiche e le modalità per una realizzazione integrata degli interventi da effettuarsi congiuntamente tra il comune, gli enti e le aziende nell'intento di ridurre al minimo il disagio per la cittadinanza e la circolazione viabilistica.

L'attività della conferenza avrà, in tal caso, come esito, la definizione di un crono programma annuale di interventi stabilito d'intesa tra gli operatori.

La Conferenza di Servizi risulta inoltre strumento propedeutico per valutare, attraverso criteri di scelta tecnico – economici e in considerazione dei vincoli ambientali, urbanistici e archeologici, la soluzione più adatta per l'alloggiamento dei sottoservizi in apposite infrastrutture (polifore e gallerie polifunzionali) sia nelle aree di nuova urbanizzazione che in quelle già urbanizzate.

In sede di conferenza di servizi vengono inoltre esaminati ed approvati eventuali singoli interventi di urgenza presentati dalle Aziende o dagli Enti concordando, in tal caso, le relative modalità di attuazione nel rispetto delle norme del Regolamento.

Titolo III
Alloggiamento dei sottoservizi

Art. 11.
Tipologia delle opere

L'alloggiamento nel sottosuolo dei vari servizi richiamati al precedente art. 2, può avvenire secondo tre modalità:

- a) previa posa direttamente interrata in trincea o in tubazioni posate con il metodo dello spingitubo sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali;
 - b) attraverso l'infilaggio dei servizi in polifore predisposte nel sottosuolo in trincea o con altri metodi;
 - c) alloggiando i servizi tecnologici in strutture polifunzionali – cunicoli e gallerie pluriservizi – percorribili.
- La scelta tra le possibili soluzioni di cui ai punti a), b) e c) precedente, se ritenuto opportuno, verrà effettuata, d'intesa con le aziende e con gli Enti, in sede di conferenza di servizio convocata dall'Ufficio del Sottosuolo, in funzione delle caratteristiche delle aree interessate, della eventuale presenza di beni di carattere storico – architettonico, delle dimensioni e della potenzialità degli impianti da alloggiare.

Nel dimensionamento delle infrastrutture polifunzionali si dovrà, inoltre, tener conto dei previsti o prevedibili piani di sviluppo dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera.

Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto saranno in accordo con le norme tecniche UNI e CEI pertinenti.

Qualora l'infrastruttura interessi aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi

Così come disposto al c. 4, art. 5 del Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 3, *“Qualora gli interventi rivestano rilevanza sovracomunale, la scelta circa le caratteristiche dell'infrastruttura consegue a una Conferenza di Servizi convocata dalla Provincia cui compete il rilascio dell'autorizzazione dei lavori, fatta salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel progetto di un'opera già approvata”*.

Art. 12.

Trincee e polifore

Nel caso di predisposizione dei servizi in trincea o in polifore tali infrastrutture dovranno:

- a) essere realizzate con tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- b) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI – CEI;
- c) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;
- d) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte scoperchiabili, abbinata a polifore;
- e) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclopedonale e veicolare.

Tutti gli operatori sono comunque tenuti all'osservanza delle norme tecniche UNI e CEI vigenti, per la posa dei servizi elencati al precedente art. 2, con particolare riguardo al rispetto delle distanze fra le linee dei servizi stessi ed alla loro esatta collocazione.

Per quanto concerne la profondità minima di interramento all'interno e all'esterno della carreggiata, si rimanda alla normativa di settore e alle norme tecniche UNI e CEI specifiche per ogni impianto nonché alle prescrizioni tecniche e regolamentari di cui al successivo Titolo IV.

Art. 13.

Strutture polifunzionali

Il Comune, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti tecnologici, delle strade, del traffico e dei piani di sviluppo, valuta in sede di Conferenza di Servizi, d'intesa con le Aziende ed Enti interessati, la realizzazione di strutture polifunzionali (cunicoli e gallerie) per l'alloggiamento dei servizi a rete nei seguenti casi:

- 1) per le aree di nuova urbanizzazione;
- 2) per le zone edificate, in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana che richiedano o rendano opportuno riallocare i sottoservizi esistenti;

- 3) per le aree nelle quali l'evoluzione dei servizi potrebbe comportare il successivo potenziamento o rifacimento degli impianti;
- 4) in occasione della sistemazione radicale di strade importanti, nonché quando si voglia procedere a pavimentazioni speciali in termini ambientali e di costo e progettate con particolare cura in relazione al contesto urbanistico;
- 5) ogni qual volta un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera sede stradale per una lunghezza di almeno 100 metri;
- 6) in tutti i casi di pubblico e generale interesse.

Tali infrastrutture devono essere realizzate, possibilmente, con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze.

In ogni caso le strutture sotterranee polifunzionali devono essere dimensionate per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni.

Le strutture sotterranee polifunzionali – cunicoli e gallerie di servizi – devono essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità all'interno, per i necessari interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Nelle aree di incrocio e dove sussistono concentrazioni di servizi deve essere previsto un sistema di strutture polifunzionali che attraversi gli incroci stessi.

Le strutture polifunzionali devono:

- a) essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le norme UNI – CEI;
- b) possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI – CEI, dimensioni non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per eventuali emergenze.

Nelle aree di nuovo insediamento le strutture sotterranee polifunzionali sono considerate opere di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate contemporaneamente alle altre infrastrutture a cura e spese del lottizzatore secondo progetti concordati con le Aziende e gli Enti e approvati dal Comune. In questi casi, la procedura relativa alle nuove urbanizzazioni dovrà contemplare la presentazione del progetto dei servizi tecnologici.

Titolo IV ***Prescrizioni tecniche e regolamentari***

Art. 14.

Criteria generali dei lavori di scavo e ripristino

È fatto obbligo alle Aziende e agli Enti che intervengono sulle strade pubbliche e loro pertinenze, marciapiedi e aree pubbliche in genere, di comunicare per iscritto all'Ufficio per il Sottosuolo del Comune, preliminarmente all'inizio lavori e secondo le modalità stabilite dai successivi art. 24 e 26 la data presunta di inizio lavori

In sede di esecuzione dei lavori, il concessionario è tenuto a fornire in via tempestiva tutte le informazioni concernenti l'andamento dei lavori al personale tecnico del Comune.

Il concessionario dovrà inoltre comunicare per iscritto sia l'inizio che la fine dei lavori di ripristino definitivo.

Il ripristino, sia provvisorio che definitivo, deve prevedere la sistemazione e/o sostituzione e/o riposizionamento di: cordoli, aiuole, pozzetti, chiusini, caditoie, bocche di lupo, barriere di sicurezza, segnaletica verticale, elementi di arredo urbano, verde pubblico, opere fognarie, opere di illuminazione pubblica, opere annesse a sottoservizi in genere, ecc, eventualmente danneggiate e/o rimosse durante le operazioni di scavo e/o ripristino provvisorio, il tutto al fine di ripristinare a perfetta regola d'arte le condizioni preesistenti prima del ripristino delle condizioni di transitabilità.

Le operazioni di ripristino, sia provvisorio che definitivo, includono anche il rifacimento della segnaletica orizzontale danneggiata ed estesa a tutta l'area interessata dalle operazioni di scavo e/o ripristino provvisorio, il tutto, ancora una volta, al fine di riportare le condizioni di normale transitabilità preesistenti all'effettuazione dei lavori.

Per gli interventi manutentivi d'urgenza o per allacciamenti non programmabili al momento dei lavori, vi è l'obbligo del ripristino per un minimo di una corsia di marcia salvo diversa indicazione dell'Ufficio del Sottosuolo, ad esclusione dei tagli trasversali per i quali la lunghezza del ripristino dovrà essere pari alla sezione longitudinale di scavo aumentata di 5 metri per fronte.

Per i lavori che interessano marciapiedi o piste ciclabili, il ripristino dovrà essere pari alla sezione longitudinale di scavo aumentata di 5 metri in totale a cavallo dello scavo.

Tutte le opere edilizie che comportano interventi nel sottosuolo devono prevedere la predisposizione di un cavidotto libero destinato alla posa e all'installazione, da parte della Amministrazione comunale e/o operatori autorizzati, di sistemi di connettività (servizi di rete) previa consultazione dell'ufficio competente.

Art. 15.

Esecuzione dei lavori di scavo

Gli scavi dovranno di norma essere eseguiti ad una distanza dal ciglio della carreggiata non inferiore a ml. 1.00, onde consentire la posa in opera dell'impianto di illuminazione pubblica. Gli scavi dovranno essere eseguiti ad una distanza non inferiore a cm. 50 dai manufatti fognari adottando tutte le precauzioni affinché i manufatti od impianti comunali restino integri e perfettamente efficienti.

Nei casi in cui non sia possibile mantenere la distanza sopra specificata per evidenti difficoltà realizzative, gli operatori concorderanno con l'Ufficio del sottosuolo diverse prescrizioni.

I piani di posa per cavi, tubazioni, condotte od altro, sia per le reti principali che per le utenze, se posate in carreggiate stradali, dovranno sempre risultare ad una quota non inferiore a cm. 100 dalle soprastanti pavimentazioni. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni dell'art. 25 del Nuovo Codice della Strada nonché delle norme tecniche contenute nel presente Regolamento.

Tutti gli allacciamenti dovranno essere eseguiti il più possibile ortogonalmente all'asse stradale.

Il taglio della pavimentazione stradale, se in conglomerato bituminoso, dovrà essere eseguito con frese o taglierine in modo netto e rettilineo e senza disestare la pavimentazione adiacente; nel caso di sgretolamenti si rettificcherà nuovamente il taglio prima del ripristino.

Lo scavo dovrà essere della larghezza del taglio e non allargarsi ulteriormente altrimenti si dovrà riadeguare il taglio. La larghezza dello scavo dovrà essere limitata al minimo indispensabile per eseguire l'opera e per il costipamento del materiale di reinterro.

Tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati alle pubbliche discariche, salvo per consistenti strati di materiale esclusivamente sabbioso o ghiaioso, che potrà essere riutilizzato con autorizzazione rilasciata dal Tecnico Comunale.

Qualora durante l'esecuzione degli scavi si riscontri la presenza di servizi, manufatti, ecc.(pozzetti, condutture, cavi, spire magnetiche, nastri segnalatori, ecc.), il richiedente resterà responsabile di eventuali danni arrecati agli stessi e/o a terzi e dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a proprie cure e spese.

Art. 16.

Esecuzione dei ripristini

I ripristini devono essere eseguiti in modo da evitare cedimenti differenziati e rotture del manto della pavimentazione nei successivi 10 anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Le prescrizioni riportate nelle presenti norme costituiscono prescrizioni minime e potranno essere implementate in condizioni particolari, ad insindacabile giudizio dell'Ufficio del Sottosuolo.

Non sono ammessi in sede stradale ripristini provvisori della pavimentazione con conglomerato cementizio o conglomerato bituminoso a freddo, salvo in caso di lavori urgenti ed in particolari condizioni; in tal caso, prima del ripristino definitivo, tale materiale dovrà essere completamente asportato.

I ripristini delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti previa mano d'attacco con emulsione bituminosa alla base della massicciata stradale, compresa la successiva impermeabilizzazione delle giunte dello scavo.

Il tappeto d'usura sarà steso, a seconda dei casi, da un minimo riferito a una corsia stradale fino all'intero calibro (in modo particolare quando lo scavo ha interessato la mezzeria della sede stradale),

indipendentemente dalla larghezza dello scavo eseguito; ne sarà preventivamente concordata l'esecuzione con l'Ufficio Tecnico ed inoltre dovrà essere eseguito nella stagione adatta (a clima caldo o mite).

Per tutti gli interventi qualora il ripristino definitivo della pavimentazione, secondo le modalità indicate, finisca con un fronte ad una distanza inferiore a 10 (dieci) metri rispetto ad un precedente ripristino, vige l'obbligo di estendere il rifacimento fino a raccordarsi con quanto già realizzato in modo tale da non creare discontinuità nelle pavimentazioni e da non provocare danni e pericolo alla circolazione.

Il concessionario si impegna a verificare il ripristino eseguito:

- a) settimanalmente, per quanto riguarda i ripristini provvisori e, in ogni caso, ogni qualvolta ve ne sia la necessità;
- b) ogni tre mesi nel caso di ripristini definitivi, per un periodo minimo di anni uno.

Art. 17.

Specifiche tecniche sui ripristini

A seconda delle caratteristiche del suolo pubblico interessato dai lavori di scavo ad opera delle Aziende e degli Enti Gestori per gli interventi di infrastrutturazione del sottosuolo, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e interventi d'urgenza, dovranno essere osservate le specifiche tecniche esposte a seguire.

È facoltà dell'Ufficio del sottosuolo richiedere l'applicazione in tutto o in parte di tali specifiche, anche per il ripristino delle manomissioni del suolo pubblico eseguite da privati per gli allacciamenti ai sottoservizi esistenti.

17.1. Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso

Taglio con mezzo meccanico in modo da eseguire un taglio netto e rettilineo, senza dissestare la pavimentazione circostante;

scavo con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta (vedi art. 15, alinea n. 8);

posa delle condotte e protezione delle stesse con sabbia tipo A3 o contenute in bauletto di calcestruzzo e rinterro con sabbia tipo A3 norme UNI 10006/2002;

riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calcarea per uno spessore compreso di cm. 45;

adeguata costipazione dei materiali di riempimento;

ripristino provvisorio con conglomerato bituminoso tipo bynder 0/18 o 0/25 per uno spessore compreso di cm. 15;

trattamento superficiale di sigillatura con emulsione e spargimento di sabbia fine;

refacimento della segnaletica orizzontale;

ripristino definitivo con fresatura della pavimentazione per uno spessore di cm. 5 per la superficie indicata nell'autorizzazione;

refacimento del manto d'usura in conglomerato bituminoso (0/9 o 0/12) dello spesso compreso di cm. 5;

trattamento superficiale di sigillatura e impermeabilizzazione delle giunte e a richiesta dell'Amministrazione in quelle parti ove si riterrà utile prevedere il trattamento per la perfetta esecuzione del ripristino;

refacimento della segnaletica orizzontale.

17.2. Pavimentazioni stradali in materiali lapidei

Disfacimento pavimentazione lapidea eseguito a mano, con accatastamento e custodia del materiale lapideo riutilizzabile, per almeno 30 cm. oltre il limite dello scavo;

eventuale demolizione fondazione in calcestruzzo;

scavo con trasporto a rifiuto del materiale di risulta;

posa delle condotte con protezione in sabbia del tipo A3 fino a cm. 15 dall'estradosso o contenute in bauletto di calcestruzzo e rinterro con sabbia tipo A3 (Norme UNI 10006/2002);

riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calcarea dello spessore compreso di cm. 45;

costruzione soletta in calcestruzzo R250 dello spessore di cm. 20 con interposta rete elettrosaldata da diam. 8 mm. con maglia da cm. 20 x 20;

posa della pavimentazione lapidea su letto di sabbia miscelata a secco con cemento in ragione di ql. 3 per ogni mc. di sabbia;
sigillatura delle sconnessure con colata di boiaccia di cemento;
rifacimento della segnaletica orizzontale eventuale.

17.3. Marciapiedi o piste ciclabili bitumati

Taglio con fresa meccanica o con taglierina meccanica in modo da eseguire un taglio netto e rettilineo, senza dissestare la pavimentazione circostante;
scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
posa delle condotte e protezione delle stesse con sabbia tipo A3 o contenute in bauletto di calcestruzzo e rinterro con sabbia tipo A3 norme UNI 10006/2002;
riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calcarea per uno spessore compreso di cm. 30;
adeguata costipazione dei materiali di riempimento;
eventuale messa in quota delle cordonatura compromesse con sostituzione e integrazione dei cordoli non più utilizzabili;
costruzione soletta in calcestruzzo R 200 dello spessore di cm. 15 con interposta rete elettrosaldata con maglia 20 x 20 e diam. 6 mm.
rifacimento strato d'usura in conglomerato bituminoso 0/6 o 0/9 per uno spessore compreso di cm. 3:
trattamento superficiale di sigillatura con emulsione e spargimento di sabbia fine nelle giunte e a richiesta dell'Amministrazione, in quelle parti ove l'Ufficio Tecnico riterrà utile prevedere il trattamento per la perfetta esecuzione del ripristino;
rifacimento della segnaletica orizzontale.

17.4. Marciapiedi o piste ciclabili pavimentate con materiali lapidei o mattonelle prefabbricate

Disfacimento pavimentazione eseguita a mano, con accatastamento e custodia del materiale di recupero riutilizzabile;
eventuale demolizione fondazione in calcestruzzo;
scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
posa delle condotte con protezione in sabbia del tipo A3 fino a cm. 15 dall'estradosso o contenute in bauletto di calcestruzzo e rinterro con sabbia tipo A3 (Norme UNI 10006/2002);
riempimento con inerte misto stabilizzato proveniente da prima frantumazione di roccia calcarea dello spessore compreso di cm. 30;
costruzione soletta in calcestruzzo R 200 dello spessore di cm. 15 con interposta rete elettrosaldata diam. 6 mm. a maglia 20 x 20;
posa della pavimentazione su letto di posa di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ragione di ql. 3 per ogni mc. di sabbia;
sigillatura delle sconnessure con colata di boiaccia di cemento per le pavimentazioni lapidee e con sabbia fine per le pavimentazioni in mattonelle autobloccanti;
rifacimento della segnaletica orizzontale.

Art. 18.

Pozzetti, camerette e opere in cemento armato

I pozzetti ed i relativi chiusini presenti nell'area del ripristino dovranno essere riportati in quota a cure e spese del concessionario.

Qualora si renda indispensabile la realizzazione nel sottosuolo pubblico di manufatti di particolari dimensioni (camerette, pozzetti, tombini, ecc.) il concessionario è tenuto a presentare i particolari esecutivi in scala adeguata.

Tutti i chiusini di pozzetti o camerette di qualsiasi dimensione dovranno essere in ghisa a grafite lamellare o in ghisa a grafite sferoidale, tali manufatti dovranno recare le seguenti marchiature:

a) EN 124 (quale marchiatura relativa alla norma UNI EN 124);

- b) la classe appropriata (per esempio D 400) o le classi appropriate per i telai utilizzati per le diverse classi (per esempio D 400 – E 600);
- c) Il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che può essere in codice;
- d) il marchio di un ente di certificazione.

Le marchiature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove possibile, essere visibili quando l'unità è installata.

La scelta della classe andrà effettuata in base alle zone d'impiego come da seguente tabella:

<i>Classe</i>	<i>Ambito di applicazione</i>
B125	(carico di rottura KN 125) marciapiedi, zone pedonali aperte occasionalmente al traffico, aree di parcheggio
C250	(carico di rottura KN 250) cunette ai bordi delle strade, banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti
D400	(carico di rottura KN 400) vie di circolazione, aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli

Art. 19.

Collaudo dei lavori

Entro 60 gg. dal termine dei lavori, il Concessionario, congiuntamente ai tecnici del Comune, deve effettuare il collaudo delle opere eseguite mediante personale abilitato e, quando espressamente richiesto dalle norme di legge e da regolamenti, tramite professionisti iscritti ad albo professionale. Il professionista o tecnico incaricato dovrà provvedere alla verifica dei lavori con particolare riferimento alle fasi di riempimento, stesa dei sottofondi, ripristino provvisorio, ecc. rilasciando attestazione della perfetta esecuzione delle opere e della loro rispondenza alle prescrizioni del Comune.

Gli oneri relativi al costo delle verifiche, delle certificazioni e delle prove tecnologiche necessarie per la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico dei concessionari.

Il concessionario risponderà per ogni inadempimento costituito dal mancato rispetto del principio di esecuzione dei lavori a regola d'arte nei confronti dell'Amministrazione concedente, risarcendola di tutti i danni diretti e indiretti subiti, (ex art. 1662 e 1668 del Codice Civile) fino allo scadere dei dieci anni successivi alla chiusura del cantiere.

Entro 30 giorni dal completamento dei lavori, il concessionario dovrà rilevare ogni parte della propria infrastruttura posata nel sottosuolo pubblico e dovrà, inoltre, redigere apposite planimetrie riportanti il tracciamento georeferenziato delle canalizzazioni "così come posate" con riferimenti e capisaldi rintracciabili sul posto.

Tale documentazione, stampata e firmata dall'operatore, dovrà essere consegnata all'Ufficio per il sottosuolo sia in forma cartacea che su supporto informatico (.dwg; .dxf; .shp) secondo le modalità stabilite dall'art. 7 del Regolamento.

Art. 20.

Responsabilità per danni

Il concessionario sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei lavori di manomissione, compreso qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esecuzione dei lavori o dall'occupazione del suolo e sottosuolo, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime circostanze.

Tale responsabilità perdurerà per sei mesi successivi alla fine dei lavori e cioè fino all'accertamento in contraddittorio. Durante tale periodo vigerà l'obbligo di intervenire, qualora se ne presentasse la necessità, per ripristinare le aree manomesse.

Il concessionario dovrà esibire idonea polizza assicurativa, per la copertura delle responsabilità di cui sopra.

Titolo V
Attività amministrativa

Art. 21.

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni

Qualsiasi intervento di manomissione del suolo pubblico per la posa di servizi tecnologici sotterranei e/o per la realizzazione delle infrastrutture sotterranee destinate al loro alloggiamento, per le opere e cantieri stradali interessanti strade comunali, marciapiedi e aree pubbliche in genere oltre che per gli allacciamenti dei privati ai sottoservizi esistenti, deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio del Sottosuolo.

L'autorizzazione sarà concessa in conformità alle previsioni del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (Puggs) e nel rispetto della programmazione comunale.

A seguito della richiesta scritta e completata in ogni sua parte, verrà rilasciata apposita autorizzazione sulla quale saranno riportati i seguenti dati:

- a) data inizio lavori;
- b) prescrizioni;
- c) estremi del deposito cauzionale;
- d) data fine lavori.

Le autorizzazioni dovranno essere tenute in cantiere per gli eventuali controlli da parte degli addetti dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Locale.

Gli interventi aventi carattere d'urgenza e imprevedibilità saranno autorizzati secondo la procedura stabilita dal successivo art. 25.

Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi effettuati da Ditte direttamente incaricate dall'Amministrazione Comunale o che agiscono quali concessionari del Comune stesso. Permane, comunque, in capo a tali soggetti, l'obbligo di comunicazione di inizio e fine lavori sia all'Ufficio del sottosuolo del Comune di Como sia al Comando di Polizia Locale oltre che il rispetto delle norme tecniche e regolamentari disciplinate dal Titolo IV del Regolamento.

Art. 22.

Presentazione della domanda

Per ottenere l'autorizzazione gli interessati aventi titolo devono presentare domanda al Comune di Como, Ufficio del Sottosuolo, con un anticipo non inferiore a 15 giorni lavorativi rispetto alla data presunta di inizio lavori.

La domanda in bollo, redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio del sottosuolo del Comune, dovrà riportare in modo chiaro e completo i seguenti dati:

- a) le generalità del richiedente;
- b) i dati amministrativi dell'Azienda (ragione sociale, sede, Codice Fiscale o P. Iva, legale rappresentante);
- c) tipologia e luogo di intervento;
- d) Inizio e fine lavori prevista

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. n. 3 planimetrie quotate in scala 1:200, diversa se espressamente richiesto dall'Ufficio Tecnico, con indicate le opere da eseguirsi; in caso di scavi, dovrà essere indicato il tracciato con relative sezioni in scala multipla, i servizi da collocarvi, nonché le distanze dagli stabili o dai punti fissi e i servizi in luogo già esistenti;
2. documentazione fotografica del sito pubblico interessato;
3. breve relazione sui lavori da svolgersi;
4. eventuali autorizzazioni rilasciate da altri Enti o privati;
5. polizza assicurativa per danni a terzi;
6. ricevuta del versamento del deposito cauzionale;
7. una marca da bollo da allegarsi all'autorizzazione (la richiesta da parte di Enti Pubblici è esente da bollo come stabilito al punto 16 della Tabella all. A del Dpr. 642/1972);

L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile del Settore, previa costituzione del deposito cauzionale da versarsi presso la Tesoreria Comunale o dietro presentazione di polizza fidejussoria a garanzia.

Art. 23. *Pagamento del deposito cauzionale*

A garanzia del ripristino delle aree manomesse il concessionario presterà idonea cauzione mediante versamento presso la Tesoreria del Comune o fideiussione bancaria, il cui importo verrà rapportato alla tipologia d'intervento e a una valutazione dei lavori di ripristino da eseguire.

Al concessionario che presenti un piano per più interventi sarà consentito attivare un'unica fidejussione di importo da determinarsi in base alla natura e alla durata degli interventi.

La garanzia fidejussoria dovrà essere ripristinata nel suo ammontare, nel caso di sua escussione totale o parziale da parte del Comune e dovrà essere mantenuta sino ad avvenuto collaudo e ripristino degli interventi programmati.

Art. 24. *Comunicazione di inizio e fine lavori*

Il concessionario, prima di iniziare i lavori, dovrà comunicare per iscritto, con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi, la data effettiva di inizio lavori rispetto alla data presunta.

La stessa comunicazione dovrà essere contestualmente inoltrata al Comando di Polizia Locale, alle Aziende e agli Enti gestori, per consentire il necessario coordinamento preliminarmente alla fase esecutiva delle opere, affinché non vengano arrecati danni ai cavi, tubazioni e ai manufatti esistenti e venga limitato l'impatto con la viabilità.

E' ulteriore obbligo del concessionario comunicare all'Ufficio del sottosuolo e al Comando di Polizia Locale tramite fax, almeno 24 ore antecedenti il concreto inizio dei lavori, le generalità del Direttore degli stessi, l'Impresa esecutrice, il nominativo del Direttore Tecnico della stessa ed il nominativo del responsabile dei lavori per quanto attiene la sicurezza (D.Lgs. 494/1996) con i relativi recapiti telefonici oltre che numeri telefonici del personale reperibile per il verificarsi di ogni evenienza nelle ore notturne e/o nei giorni festivi.

La durata e l'eventuale esecuzione notturna dei lavori viene stabilita di volta in volta, in funzione della tipologia del lavoro, tra il concessionario e l'Ufficio Tecnico.

Se per qualsiasi ragione i lavori non potranno essere iniziati o terminati secondo i termini stabiliti, si dovrà darne comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico che rilascerà un rinnovo dei termini o una nuova autorizzazione.

Art. 25. *Decadenza dell'autorizzazione e occupazione abusiva*

L'autorizzazione decade in presenza di:

- a) violazioni da parte dell'Azienda delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'atto di autorizzazione;
- b) violazione delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti di competenza comunale;
- c) mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo;
- e) il mancato pagamento del deposito cauzionale.

Art. 26. *Deroghe per lavori d'urgenza*

In caso di guasti che richiedano un intervento di riparazione urgente (fughe di gas o perdite di acqua ecc.) i lavori verranno eseguiti dall'Azienda di Servizi interessata, con immediata e contestuale comunicazione a mezzo fax, prima dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico e, per le incombenze relative al traffico stradale, al

Comando Polizia Locale. In tali casi l'Azienda si assume tutte le responsabilità, provvedendo alle necessarie cautele del caso per non arrecare danni a persone o cose.

Nella comunicazione l'Azienda dovrà indicare la tipologia del disservizio e l'area interessata.

Entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione, l'Azienda è tenuta, a certificare l'avvenuto ripristino secondo le norme tecniche indicate nel presente Regolamento..

Nel caso in cui non risultino sussistenti i necessari presupposti dell'urgenza, l'Ufficio provvederà ad attribuire all'Azienda le sanzioni previste dalla normativa.

Art. 27.***Restituzione del deposito cauzionale***

Trascorsi sei mesi successivi dalle fine dei lavori (compresi i ripristini definitivi), sarà eseguito il sopralluogo in contraddittorio al fine di accertare l'esecuzione a regola d'arte del lavoro e quindi si provvederà al successivo svincolo del deposito cauzionale se tale sopralluogo avrà avuto esito positivo.

Nel caso di ripristini mal eseguiti l'Ufficio Tecnico ne ordinerà il completo rifacimento a totale carico e spese del concessionario.

Se, entro sei mesi dalla data della comunicazione, il rifacimento non sarà terminato, non verrà restituito il deposito cauzionale e verranno addebitate le spese del ripristino, per l'eventuale quota eccedente l'importo del deposito.

Art. 28.***Violazioni***

Chiunque violerà le norme del presente Regolamento ovvero eseguirà senza preventiva autorizzazione dell'Autorità competente opere o lavori, depositi o cantieri, anche temporanei, sulle strade o loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto o aree di visibilità sarà soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 €.